

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Invio modello 770 e scadenza 15 settembre 2016: effetti in materia di ravvedimento**

Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarLe che **scade domani 15 settembre 2016 il termine ultimo per procedere alla trasmissione telematica dei modelli 770/2016 Semplificato e 770/2016 Ordinario**. Si rammenta, al riguardo che il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2016 **è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle aziende e dalle categorie professionali**, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, **considerando anche le proroghe che sono state concesse in relazione ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016**. Con la proroga al 15.9.2016 si è, inoltre, voluto evitare sovrapposizioni con **le scadenze di presentazione dei modelli UNICO, IRAP e IVA, relativi al 2015, il cui termine è fissato al 30.9.2016**. Per effetto della proroga al 15.9.2016, sono **conseguentemente differiti i termini, ad essa collegati, relativi all'invio telematico delle Certificazioni Uniche 2016** che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. Si tratta quindi, ad esempio, delle **certificazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto**. La proroga al 15.9.2016 del termine di presentazione dei modelli 770/2016 **produce effetti anche in relazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, ad essa collegati**.

**Premessa**

Con un apposito DPCM, è stata disposta la proroga dal 22.8.2016 <sup>(1)</sup> al **15.9.2016** dei termini di presentazione dei:

- modelli **770/2016 Semplificato**;
- modelli **770/2016 Ordinario**.

#### **Osserva**

**Il differimento dei termini** di presentazione dei modelli 770/2016 è stato disposto per venire incontro alle **esigenze rappresentate dalle aziende e dalle categorie professionali**, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, considerando anche le proroghe che sono state concesse in relazione ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016.

Con la proroga al 15.9.2016 si è, inoltre, voluto evitare **sovrapposizioni con le scadenze di presentazione dei modelli UNICO, IRAP e IVA, relativi al 2015**, il cui termine è fissato al 30.9.2016.

Per effetto della proroga al 15.9.2016, **sono conseguentemente differiti i termini**, ad essa collegati, relativi:

- all'invio telematico delle **Certificazioni Uniche 2016 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata**;
- ai **ravvedimenti operosi**.

#### **Invio delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata**

L'Agenzia delle Entrate ha concesso la **possibilità di inviare entro il termine di presentazione del modello 770/2016 Semplificato**, senza applicazione di sanzioni, **le Certificazioni Uniche 2016, relative al 2015, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata** (C.M. 8.4.2016 n. 12).

#### **Osserva**

<sup>1</sup> Si ricorda, infatti, che quest'anno la scadenza di presentazione dei modelli 770 è stata automaticamente differita al 22 agosto, in quanto il termine ordinario del 31 luglio, cadendo di domenica, ha fatto sì che si sarebbe potuto beneficiare:

- di un primo differimento a lunedì 1° agosto;
- di un secondo differimento al 20 agosto, poiché dal 1° agosto si applica la sospensione feriale;
- dell'ulteriore differimento a lunedì 22 agosto, poiché il 20 agosto cade di sabato

Il "differimento" al 22 agosto non è però stato ritenuto sufficiente dalle categorie professionali interessate, che hanno richiesto e ottenuto una ulteriore proroga.

Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

- i **redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale** di arti o professioni;
- le **provvigioni**;
- i **corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto**.

Pertanto, qualora non ancora effettuato, l'invio telematico delle Certificazioni in esame **può avvenire entro il termine prorogato del 15.9.2016**.

### **Effetti ai fini dei ravvedimenti operosi**

La proroga al 15.9.2016 del termine di presentazione dei modelli 770/2016 **produce effetti anche in relazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi**, ai sensi dell'art. 13 del DLgs.472/97, ad essa collegati.

#### **Osserva**

Inoltre, **sono applicabili anche le nuove disposizioni introdotte dalla L. 23.12.2014 n. 190** (legge di stabilità 2015), in base alle quali **sono stati ampliati sia i termini che le modalità per il ravvedimento**, con effetto anche per le violazioni commesse prima dell'1.1.2015 (entrata in vigore della L. 190/2014).

In base alla nuova disciplina introdotta dalla suddetta L. 190/2014, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, **il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le "comunicazioni bonarie"**. In precedenza, invece, **il ravvedimento era precluso qualora la violazione fosse già stata constatata oppure fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative** di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, avessero avuto formale conoscenza.

<b>TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO</b>	<b>TERMINI</b>
Ravvedimenti operosi relativi all' <b>infedele presentazione dei precedenti modelli 770 e alle ritenute</b>	Per effetto della proroga, slitta al 15.9.2016 <b>anche il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso</b> , con la riduzione delle sanzioni <b>ad un ottavo del minimo</b> : → <b>l'infedele presentazione dei modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario, relativi al 2014</b> ; → <b>l'omessa effettuazione, nel 2015, delle ritenute</b> ; → <b>l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle</b>

	<p><b>ritenute operate nel 2015.</b></p> <p>Inoltre, per effetto delle novità introdotte dalla citata L. 190/2014, entro il 15.9.2016 <b>potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>nell'anno 2014, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</b></li> <li>→ <b>nelle annualità antecedenti,</b> con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>Il ravvedimento operoso <b>si perfeziona mediante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi</b> al tasso legale, nella misura <i>pro tempore</i> vigente;</li> <li>→ <b>il versamento dei soli interessi legali,</b> in caso di tardivi versamenti;</li> <li>→ <b>la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative;</b></li> <li>→ <b>la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni</b> (compresa la sanzione per l'omessa effettuazione o l'omesso versamento della ritenuta e la sanzione per la mancata indicazione in dichiarazione di alcuni percipienti).</li> </ul>
<p>Ravvedimento operoso dell'<b>omessa presentazione dei modelli 770/2016</b></p>	<p>Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 15.9.2016 per la presentazione dei modelli 770/2016 Semplificato e Ordinario, <b>la violazione può essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ nei <b>successivi 90 giorni;</b></li> <li>→ con riduzione <b>delle sanzioni ad un decimo del minimo.</b></li> </ul> <p>L'omessa presentazione dei modelli 770/2016 Semplificato e Ordinario, entro la nuova scadenza del 15.9.2016, <b>potrà quindi essere regolarizzata,</b> mediante il ravvedimento operoso, <b>entro il 14.12.2016</b> (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione).</p>

Al fine di fruire del ravvedimento operoso **dovranno essere corrisposte le previste sanzioni ridotte per la presentazione tardiva di ciascuna dichiarazione.**

***Presentazione dopo 90 giorni***

Decorso il suddetto termine del 14.12.2016 per effettuare il ravvedimento operoso, **potrebbe però essere opportuno trasmettere comunque i modelli 770/2016 omessi**, in quanto, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l'invio di quella relativa al periodo d'imposta successivo e comunque prima dell'inizio di attività di controllo, **è possibile beneficiare:**

- del **generale dimezzamento delle sanzioni amministrative** (art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015);
- **della non punibilità per il reato di omessa dichiarazione, se è stata superata la prevista soglia di 50.000,00 euro di ritenute non versate** (artt. 5 co. 1-*bis* e 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, come modificati dal DLgs. 158/2015).

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**